

# ACCORDO DI RISERVATEZZA

*Modello commentato*





# ACCORDO DI RISERVATEZZA

*Modello commentato*

a cura di Donata Folesani e Elisabetta Vianello

ASTER è la società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti pubblici di ricerca CNR, ENEA e il sistema regionale delle Camere di Commercio che, in partnership con le associazioni imprenditoriali, promuove l'innovazione del sistema produttivo attraverso la collaborazione tra ricerca e impresa, lo sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e strategica e la valorizzazione del capitale umano impegnato in questi ambiti.

Coordina la Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, costituita da 89 laboratori di ricerca e centri per l'innovazione, organizzata in Piattaforme Tematiche che operano su aree d'interesse prioritarie per il sistema produttivo regionale: alta tecnologia meccanica, ambiente, sviluppo sostenibile ed energia, agroalimentare, edilizia e materiali da costruzione, scienze della vita e salute, tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ASTER ha un'esperienza trentennale nella progettazione europea, in attività e servizi che promuovono la partecipazione ai programmi europei per la ricerca e l'innovazione di imprese, università, enti di ricerca, laboratori ed altri enti dell'Emilia-Romagna.

Svolge attività di internazionalizzazione del sistema economico e della ricerca regionale attraverso la promozione di collaborazioni scientifiche e tecnologiche, fra università e centri di ricerca.

Contribuisce alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali ad alta intensità di conoscenza attraverso attività e metodologie collaudate proponendo servizi e incentivi finanziari alle neo-imprese innovative.

Aster S. cons. p.a.  
CNR - Area della Ricerca di Bologna  
Via Gobetti 101, 40129 Bologna  
Tel. +39 051 6398099 - Fax +39 051 6398131  
[www.aster.it](http://www.aster.it)

Sono disponibili sul sito ASTER:

Modello commentato di Contratto di ricerca industriale

<http://www.aster.it/tiki-index.php?page=ModelloContratto>

Modello commentato di Contratto di Rete per la ricerca industriale

<http://www.aster.it/tiki-index.php?page=ModelloContrattoRete>

Il modello ha solo finalità consultive.

ASTER e gli autori declinano ogni responsabilità per il suo utilizzo parziale o totale.

Progetto grafico e stampa: i musicanti non dormono mai - [www.musicanti.eu](http://www.musicanti.eu)

# Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PREMESSA</b>  | <b>6</b>  |
| <b>TUTELA DELLA RISERVATEZZA CONSIDERAZIONI GENERALI</b>                 | <b>8</b>  |
| DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO _____                              | 9         |
| STRATEGIE E STRUMENTI PER GESTIRE LA RISERVATEZZA _____                  | 13        |
| L'ACCORDO DI RISERVATEZZA _____  | 16        |
| <b>STRUTTURA GENERALE DEL MODELLO - AVVERTENZE</b>                       | <b>20</b> |
| AVVERTENZE _____   | 21        |
| <b>COMMENTO DEGLI ARTICOLI</b>   | <b>22</b> |
| INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI _____   | 23        |
| Art. 1 OGGETTO E SCOPO _____   | 23        |
| Art. 2 INFORMAZIONI RISERVATE _____                                      | 24        |
| Art. 3 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA _____                                    | 26        |
| Art. 4 TITOLARITÀ E PROPRIETÀ INTELLETTUALE _____                        | 27        |
| Art. 5 DURATA _____  | 28        |
| Art. 6 RESPONSABILE _____  | 29        |
| Art. 7 CLAUSOLA PENALE _____   | 29        |
| Art. 8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE _____                         | 30        |
| <b>APPENDICE I - RIFERIMENTI NORMATIVI</b>                               | <b>32</b> |
| <b>APPENDICE II - TESTO INTEGRALE MODELLO DI ACCORDO DI RISERVATEZZA</b> | <b>36</b> |



Premessa

Il patrimonio tecnico e commerciale dell'impresa, le informazioni, il know-how acquisiti e sviluppati nel tempo creando e perfezionando prodotti, processi, le procedure logistiche e di vendita, lo stesso sistema di relazioni con fornitori, clienti, partner, sono - in funzione del vantaggio economico potenziale o attuale che gli stessi sono in grado di apportare - asset di rilevanza strategica e per questa ragione beni da tutelare utilizzando tutti gli strumenti che la normativa mette a disposizione.

Nelle università e negli enti pubblici di ricerca poi, la generazione di nuove conoscenze - e dunque tutto il patrimonio informativo che vi sta intorno - rappresenta l'essenza senza stessa del fare ricerca. Sono queste le conoscenze e le innovazioni che le organizzazioni di ricerca sono chiamate a trasferire e a valorizzare a vantaggio dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

La circolazione e la diffusione dei patrimoni informativi e delle conoscenze - grazie allo sviluppo e all'evoluzione delle tecnologie da un lato e al diffondersi di modelli di interazione open innovation dall'altro - è molto aumentata in questi anni ed è destinata ad crescere ulteriormente, sia in intensità che in velocità.

Le collaborazioni scienza-industria e, più in generale, le collaborazioni dedicate alla realizzazione di attività di ricerca, sviluppo, innovazione, sono certamente tra quelle in cui sin dall'inizio e prima ancora di formalizzare l'accordo, le parti hanno la necessità di scambiarsi informazioni sul proprio patrimonio conoscitivo.

L'accordo di riservatezza rappresenta in queste collaborazioni uno strumento di tutela cruciale: consente infatti di identificare e tutelare le "informazioni riservate" nel contesto di quella collaborazione, fornisce limiti e regole alle parti in merito alla titolarità dei diritti e indicazioni su come trattarle, gettando quindi premesse utili ad una gestione più fluida della collaborazione futura.

Il modello di accordo di riservatezza commentato nasce all'interno dell'attività di ASTER per la definizione di strumenti contrattuali da utilizzare per favorire la negoziazione di accordi e il trasferimento tecnologico dalle imprese alle Università e Enti di ricerca.

Lo scopo di questo modello commentato è quello di sottolineare l'importanza della tutela della riservatezza e suggerire comportamenti e strategie da utilizzare nei casi in cui sia necessario rivelare a terzi informazioni riservate.

Il modello che si propone è di tipo "bilaterale", applicabile in situazioni nelle quali le parti si scambiano reciprocamente informazioni ed entrambe si assumono impegni a tutela della loro riservatezza.

Il modello è stato elaborato considerando probabili situazioni generalizzate e presupponendo uno scambio di informazioni tra le parti nella fase delle trattative per la stipula di un contratto di ricerca, oppure unitamente alla conclusione di un contratto di ricerca; la redazione di un accordo di riservatezza deve necessariamente essere adattata al contesto nel quale essa si pone e alle intenzioni delle parti, ossia alla fattispecie concreta.



# Tutela della riservatezza

## Considerazioni generali



## DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Quando si parla di informazioni riservate non ci si riferisce solo ai segreti industriali in senso stretto, ma anche a tutte quelle conoscenze che, in quanto detenute in esclusiva da un'impresa o più in generale da un'organizzazione, possono avere rilevanza e un valore economico collegato alla loro non divulgazione.

In linea di principio rientrano nella categoria delle informazioni potenzialmente riservate quelle relative a:

- prodotti o procedimenti;
- liste di clienti e fornitori;
- liste di indirizzi;
- progetti di ricerca e sviluppo;
- analisi di mercato;
- strategie di marketing, esportazione o vendita;
- strumenti pubblicitari e promozionali;
- modalità di determinazione di prezzi e sconti;
- studi e dati finanziari;
- metodi commerciali (*business methods*);<sup>1</sup>
- metodi di progettazione e/o fabbricazione dei prodotti e/o tecnologie;
- clientela, canali distributivi, strategie commerciali e tecniche di vendita;
- fatturato e su altri dati interni all'azienda, dati sui dipendenti, e simili.

La necessità e l'importanza di tutelare questo patrimonio è facilmente comprensibile: costituisce una leva per assicurare vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti ed è pertanto un bene da tutelare utilizzando tutti gli strumenti che la normativa mette a disposizione, proteggendolo come "bene economico che assume rilievo come autonomo elemento patrimoniale".<sup>2</sup>

Il valore economico può essere intrinseco alle informazioni (ad es. prezzo di mercato) oppure derivare dalla loro conoscenza o applicazione (es. vantaggio concorrenziale), sempre che esso sia direttamente riconducibile alla loro natura riservata.

La facilità con cui le informazioni circolano, la crescente interazione con consulenti, collaboratori e altre risorse esterne all'impresa, l'affermarsi di nuove sinergie e nuovi modelli di collaborazione, sono fattori che se da un lato aumentano le opportunità di business, dall'altro aumentano sensibilmente il rischio di una divulgazione non controllata di informazioni che si vorrebbero invece mantenere riservate.<sup>3</sup>

La tutela della riservatezza è un'esigenza che si manifesta non solo nella fase di redazione ed esecuzione di un contratto, ma, e soprattutto, nelle fasi antecedenti di primo contatto e scambio, negoziazione e trattativa, quando le parti, ancora non

---

1. I *business methods* non sono brevettabili ma possono essere tutelati come segreti industriali.

2. Cass. civ. Sez. I, 20-01-1992, n. 659.

3. Report on Trade Secrets for the European Commission, Hogan Lovells International LLP  
[http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/trade/Study\\_Trade\\_Secrets\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/Study_Trade_Secrets_en.pdf)

vincolate da alcun impegno formale, si incontrano e si scambiano informazioni di diversa natura (commerciale, finanziaria, tecnica o di altro tipo), allo scopo di giungere infine alla conclusione di un accordo.

Questo accade ad esempio quando si forniscono informazioni sul proprio know-how, sui metodi di produzione, su strategie economiche e piani di sviluppo dell'azienda a potenziali partner commerciali o finanziari, a collaboratori o consulenti esterni cui si intende affidare un incarico, o ancora, a fornitori, per permettere loro di predisporre un'offerta o di eseguire la fornitura affidata e in tutti i casi in cui l'eventuale divulgazione a terzi potrebbe determinare danni economici anche ingenti a chi le ha fornite.

La normativa mette a disposizione dell'imprenditore diversi strumenti per difendere le informazioni riservate e reprimere gli atti di concorrenza sleale. Oltre a questi è possibile, anzi consigliabile, adottare alcuni accorgimenti e comportamenti, elencati più avanti.

A livello **europeo**, tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi.

Così, ad esempio, non tutti gli Stati Membri contemplanò nell'ambito del proprio sistema normativo nazionale gli istituti giuridici del "segreto commerciale" e le relative discipline in caso di violazione e/o illecito. Di conseguenza, in ambito europeo, il campo d'applicazione della tutela non è di facile determinazione e differisce da uno Stato membro all'altro.

Per questo motivo la Commissione Europea ha adottato nel 2013 una **proposta di Direttiva** nel contesto del programma "Innovation Union" e del piano d'azione a sostegno della creatività e dell'innovazione, allo scopo di regolare in modo uniforme le conseguenze di un'acquisizione, utilizzo e divulgazione illecita delle informazioni commerciali riservate.<sup>4</sup>

Come si legge nei documenti preparatori, la proposta di Direttiva "intende offrire alle imprese un livello di protezione adeguato e uno strumento di ricorso efficace in caso di furto o di utilizzo illecito dei loro segreti commerciali. Un sistema di protezione dei segreti commerciali solido, equilibrato e armonizzato farà sì che le imprese e i ricercatori dispongano di un ambiente più sicuro per creare, condividere e concedere in licenza in tutto il mercato unico know-how e tecnologie preziose."

---

4. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti COM(2013) 813 final. La Proposta è stata trasmessa al Consiglio dei Ministri e al Parlamento Europeo al fine di essere adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.

La Proposta di Direttiva contiene una definizione di “segreto commerciale”, intendendo per tale le informazioni che:

- a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
- c) sono state sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.

La **legge italiana** invece, considera le informazioni segrete come oggetto un vero e proprio diritto di proprietà industriale, nonostante le stesse non siano incorporate in un titolo di protezione ottenibile mediante brevettazione o registrazione.

Qualora non ricorrano i requisiti necessari per depositare una domanda di brevetto<sup>5</sup>, ovvero qualora sia il titolare delle conoscenze a decidere di non ricorrere alla tutela offerta dai diritti di privativa registrati, il **Codice della Proprietà Industriale** (CPI) dispone infatti agli artt. 98 e 99 una particolare forma di tutela giuridica (per il testo integrale degli articoli, v. Appendice I Riferimenti Normativi).

L’art. **98** del CPI definisce quello che è l’oggetto della tutela, stabilendo - in maniera del tutto analoga a quanto contenuto nella proposta di Direttiva europea - che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore che:

- a) siano segrete, cioè ignote o non facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte a misure di protezione adeguate.

L’art. **99 del CPI** sancisce poi la tutela di queste informazioni, stabilendo che è vietato rivelare a terzi, acquisire o utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali segrete di terzi senza il consenso del titolare.

Il CPI accorda alle informazioni riservate la stessa tutela prevista per gli altri diritti di privativa titolati e dunque in caso di violazione degli artt. 98 e 99 si potranno utilizzare tutti gli strumenti che il codice mette a disposizione dei titolari ad esempio di un brevetto.<sup>6</sup>

Alla tutela fornita dal Codice di Proprietà Industriale si aggiunge quella della **concorrenza sleale** ex **art. 2598 del Codice Civile** (richiamata nell’inciso art. 99 CPI “ferma la disciplina della concorrenza sleale”), applicabile a soggetti che hanno la

---

5. Cfr. art. 45 e ss. del Codice della Proprietà industriale (CPI) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. In caso di violazione di un diritto di privativa, è possibile instaurare un giudizio ordinario oppure richiedere l’applicazione di misure “cautelari”, sempre che ne ricorrano i presupposti. Gli strumenti di tutela dei diritti di privativa sono regolati agli artt. 117 ss. del Codice della Proprietà Intellettuale.

qualifica di imprenditori fra i quali esiste un rapporto di concorrenza economica, secondo la quale compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Tra gli atti di concorrenza sleale rientrano anche comportamenti professionalmente non corretti volti alla sottrazione di informazioni riservate, quali ad esempio:

- sottrazione di segreti tramite un dipendente di impresa concorrente, di un consulente o di altro collaboratore (ad es.: il dipendente che comunica al concorrente atti riservati relativi al datore di lavoro);
- sottrazione di segreti mediante spionaggio industriale (cioè la sottrazione con mezzi subdoli di segreti commerciali ed industriali che l'impresa non desidera mettere a disposizione dei terzi concorrenti);
- sottrazione di segreti tramite storno di dipendenti (l'assunzione di dipendenti altrui o cercare la loro collaborazione al solo fine di poter utilizzare le loro conoscenze tecniche, usate presso l'altrui azienda, con l'effetto di permettergli l'ingresso sul mercato prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche);
- concorrenza dell'ex dipendente nei confronti del precedente datore di lavoro, attuata mediante appropriazione ed applicazione di notizie segrete di proprietà di detto datore di lavoro.

In linea di principio la segretezza delle informazioni non vieta ai concorrenti di sfruttarle, a patto che in tale sfruttamento non intervengano fattori contrari alla correttezza professionale. Così, è lecito sia pervenire alle informazioni segrete di un concorrente attraverso propri studi e ricerche, sia desumere le conoscenze tecniche, tecnologiche, o altro, di un concorrente analizzando i prodotti, la pubblicità e quant'altro si riferisce a detto concorrente anche smontando e/o sezionando il prodotto e, se del caso, effettuando analisi chimiche o fisico-chimiche.

Infine, la violazione della riservatezza delle informazioni in corso di trattative volte alla definizione di un contratto può rappresentare comportamento contrario alla buona fede e alla correttezza, secondo quanto stabilito dall'**art. 1337 del Codice Civile**.<sup>7</sup>

---

7. «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede» art. 1337 cod. civ. tutela l'interesse a:

- a) non essere coinvolto in trattative inutili,
- b) non stipulare contratti invalidi o inefficaci,
- c) non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali.

Il codice civile contiene anche altre norme a tutela della segretezza.

Si tratta dell'**art. 2105** Codice Civile che dettaglia il contenuto dell'obbligo di fedeltà dovuta dal lavoratore subordinato, per la durata del rapporto di lavoro suddividendo tra:

- a) divieto di concorrenza;
- b) obbligo di segretezza.

L'obbligo di segretezza vieta al dipendente di divulgare o utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, le informazioni dell'azienda, in modo da poterle arrecare danno. Esempi di informazioni riservate sono le informazioni che riguardano la capacità competitiva dell'azienda inerenti l'organizzazione dell'impresa, i metodi produttivi e commerciali, liste di clienti e condizioni commerciali praticate, elenco fornitori, organigramma aziendale (sempre che ad esso sia riconducibile uno specifico vantaggio competitivo in termini di organizzazione produttiva), disegni, prototipi, risultati di prove.

Inoltre, ex **art. 2125** del Codice Civile, il divieto di concorrenza del dipendente viene esteso per il periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, cosa che permette al datore di lavoro di salvaguardare, nei confronti dei concorrenti, il proprio patrimonio aziendale (ad es. l'organizzazione amministrativa e tecnica, i processi di lavoro, il proprio know-how aziendale, la clientela e l'avviamento).

Da ultimo, esiste anche una tutela penale (ex **art. 623 del Codice Penale**) contro chiunque, riveli o impieghi a proprio o altrui profitto notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali di cui sia venuto a conoscenza per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte. In tema di delitti cd. contro la inviolabilità dei segreti, la nozione di segreto industriale non brevettato è oggetto del reato di cui all'art. 623 c.p. Da notare che la tutela delle scoperte o invenzioni scientifiche prescinde dalla ricorrenza dei caratteri della novità ed originalità; si ritiene, infatti, sufficiente che si tratti di notizie che non siano notorie. È discusso invece se la tutela posta dall'art. 623 riguardi esclusivamente il risultato finale ovvero comprenda anche le c.d. fasi parziali di ricerca, cioè quei risultati provvisori strumentali al conseguimento del risultato finale.

## **STRATEGIE E STRUMENTI PER GESTIRE LA RISERVATEZZA**

Come visto sopra, ai fini della tutela giuridica delle informazioni riservate è essenziale poter dimostrare di aver adottato misure adeguate di protezione e salvaguardia delle informazioni.

Nel definire la strategia di tutela e gestione della riservatezza nell'ambito di una organizzazione è dunque essenziale individuare:

- l'ambito **soggettivo ("chi")**, ovvero nei confronti di quali soggetti si intende adottare la tutela alla riservatezza (personale interno, ex dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, partner attuali o potenziali);

- l'ambito **oggettivo** ("**cosa**"), ovvero quali sono le informazioni, le conoscenze, gli elementi relativamente ai quali si intende mantenere riservatezza;
- le **misure** idonee ("**come**"):
  - di tipo **tecnico**: utilizzo di password, criptazione, accessi limitati, marcatura dei documenti, conservazione in archivi non accessibili, uso di credenziali di autenticazione;
  - **procedurali**: protocolli e procedure interne;
  - **contrattuali**: clausole contrattuali dedicate, accordi di riservatezza.

Rispetto a collaboratori, consulenti e professionisti sarà dunque opportuno inserire nel contratto di lavoro ovvero nell'incarico professionale una clausola dedicata contenente l'impegno alla riservatezza e le conseguenze di una sua eventuale violazione, mentre nei confronti di potenziali clienti, partner, fornitori con cui si vanno ad avviare trattative si tratterà di adottare un vero e proprio accordo di riservatezza nella fase precontrattuale.

Nelle collaborazioni ricerca-impresa riguardanti in particolare lo svolgimento di attività di ricerca su commissione da parte di università e enti pubblici di ricerca, l'impegno alla riservatezza, oltre che essere esplicitato nei singoli contratti di ricerca commissionata o in collaborazione, trova solitamente una sua disciplina espressa anche nei regolamenti delle singole organizzazioni di ricerca.

Così il ricercatore si impegnerà, per l'intera durata dell'incarico, nonché successivamente al completamento dell'incarico stesso, al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto concerne ciò gli venga comunicato dal committente (elaborati, disegni, informazioni) o sia stato dal ricercatore stesso appreso in qualsiasi forma scritta, verbale, magnetica, elettronica, mediante visione diretta o altro, ai fini dell'esecuzione dell'incarico stesso. L'obbligo di riservatezza si estenderà ovviamente su tutti gli elaborati e progetti realizzati in esecuzione dell'incarico.

E' essenziale che personale di ricerca sia consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali derivanti dall'uso improprio di informazioni riservate acquisite nell'ambito di accordi di collaborazione o di commessa di ricerca assegnate da terzi.

Viceversa, ogni volta che un ricercatore metta a disposizione di terzi informazioni segrete dovrà precisare preventivamente che si tratta di "informazioni confidenziali" e pretendere che chi le riceve le tratti come tali, adottando tutte le misure necessarie per mantenerle segrete.

La tabella sottostante tenta di sintetizzare i vari aspetti e i relativi strumenti:

| PROFILO SOGGETTIVO  | PROFILO OGGETTIVO   |
|---|---|
| Tutela "interna" nei confronti di collaboratori, consulenti e professionisti attraverso l'inserimento nei diversi contratti di una clausola di riservatezza | Tecnici: utilizzo di password, crittazione, accessi limitati, marcatura dei documenti, conservazione in archivi non accessibili, uso di credenziali di autenticazione |
| Tutela "esterna" nei confronti di potenziali partner attraverso la conclusione di un vero e proprio accordo di riservatezza nella fase precontrattuale      | Procedurali: protocolli e procedure interne   |

Più in generale, sempre in tema di tutela della riservatezza, si riportano qui di seguito alcune linee guida suggerite dallo European IPR Helpdesk<sup>8</sup>:

- individuare i segreti industriali aziendali e classificarli in base al valore che rivestono per l'azienda;
- strutturare policy aziendali di protezione e modalità di condivisione delle informazioni all'interno e all'esterno;
- creare archivi (in senso fisico e elettronico) dove conservare le informazioni con accesso consentito solo al personale autorizzato (password, antivirus, etc.);
- chiarire con dipendenti e collaboratori le politiche aziendali sulla sicurezza delle informazioni riservate e sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi stabiliti;
- inserire di clausole di riservatezza all'interno dei contratti con dipendenti e collaboratori che si estendano temporalmente per un periodo successivo alla conclusione del contratto di lavoro/collaborazione;
- contrassegnare i documenti con scritte del tipo: confidenziale, vietata la copia, distribuzione limitata a..., coperto da un accordo di riservatezza, cui aggiungere un livello (da minimo a massimo);
- concludere un accordo di riservatezza;
- contrassegnare i documenti e le informazioni come riservate o altro;
- tenere traccia scritta delle Informazioni Riservate rivelate o scambiate per ciascun meeting o presentazione.

8. L'European IPR Helpdesk é un servizio di prima informazione sulla proprietà intellettuale ad iniziativa della Commissione Europea, cfr. <http://www.iprhelpdesk.eu/services/it>. per le indicazioni specifiche sulla tutela della riservatezza vedi IPR helpdesk factsheet How to manage confidential business information: [https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/How\\_to\\_manage\\_confidential\\_business\\_information.pdf](https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/How_to_manage_confidential_business_information.pdf). ASTER partecipa al Programma "European IPR Helpdesk Ambassador", una rete di Ambasciatori operanti in ambito locale nelle diverse regioni europee con il compito di avvicinare in particolare le piccole e medie imprese alla Proprietà Intellettuale e di fornire loro informazione e supporto per una migliore gestione degli aspetti a questa collegati, facilitando l'accesso e l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'IPR Helpdesk

## L'ACCORDO DI RISERVATEZZA

Come visto sopra, l'accordo di riservatezza - chiamato anche Non-disclosure Agreement (NDA) o Confidentiality Agreement - è uno degli strumenti cui ricorrere per tutelare e gestire la riservatezza. Offre una tutela contrattuale particolarmente efficace, rendendo vincolante tra le parti un obbligo di segretezza che altrimenti sarebbe tutelabile soltanto ricorrendo ai generici istituti della buona fede e della correttezza previsti dal Codice Civile, come spiegato in seguito.

### INQUADRAMENTO GIURIDICO

Per quanto riguarda il suo inquadramento giuridico si tratta di un contratto autonomo, non legato alla conclusione positiva delle trattative (e quindi della eventuale sottoscrizione di un contratto finale), di natura "atipica", cioè non disciplinato dalla legge con un set di norme specificamente dedicate; ad esso si applicano le regole generali del Codice Civile ad integrazione della volontà che le parti manifestano nell'accordo stesso.

Ancora, l'accordo di riservatezza può essere:

- bilaterale, applicabile in situazioni nelle quali le parti si scambiano reciprocamente informazioni ed entrambe si assumono impegni a tutela della loro riservatezza;
- unilaterale, dove una sola parte fornisce le informazioni e il ricevente si impegnerà a mantenere la riservatezza.

### QUANDO USARLO - FUNZIONI DELL'ACCORDO DI RISERVATEZZA

L'accordo di riservatezza rappresenta uno strumento di tutela essenziale nella fase che precede la firma di un contratto: consente infatti di identificare e tutelare le "informazioni riservate" nel contesto di quella collaborazione, fornisce limiti e regole alle parti in merito alla titolarità dei diritti e indicazioni su come trattarle, gettando quindi premesse utili ad una gestione più fluida della collaborazione futura.

L'accordo di riservatezza può essere utile anche quando il trasferimento riguarda tecnologie brevettate, perché le comunicazioni possono contenere informazioni riservate non contenute nei documenti brevettuali.

In sintesi le funzioni dell'accordo di riservatezza sono:

- individuare quali sono le informazioni da considerare riservate;
- attribuire a queste informazioni una tutela;
- stabilire che su tali informazioni non viene concesso alcun diritto di proprietà intellettuale in capo al ricevente;
- evidenziare che non può esserci sfruttamento economico delle informazioni riservate dell'altra parte, se non a seguito di ulteriori accordi;
- precostituire una prova sull'esistenza delle informazioni riservate, della loro divulgazione a soggetti identificati, come pure di eventuali violazioni e dei relativi danni.



Da notare che nell'accordo è possibile circoscrivere l'ambito delle informazioni riservate, ma non anche ampliarlo fino a ricomprendere tra le informazioni segrete anche quelle che siano già pubblicamente conosciute o comunque facilmente accessibili. Una clausola in questo senso non avrebbe alcun valore se la questione dovesse essere portata all'attenzione di un giudice.

L'individuazione precisa delle informazioni da considerare riservate ai fini dell'accordo è senz'altro auspicabile, ma nella pratica non è sempre possibile, in particolare quando si tratta di partnership destinate a durare per lungo tempo (ad es. nei progetti di ricerca e sviluppo).

In via generale l'individuazione delle informazioni che costituiscono l'oggetto dell'impegno può essere fatta attraverso:

- una definizione analitica, che però è di difficile attuazione pratica;
- una generica individuazione per categoria, con la previsione di una clausola che escluda in ogni caso le informazioni che dovessero risultare di comune dominio o già nella conoscenza del ricevente;
- una soluzione intermedia dove si ricorre ad allegati tecnici per descrivere quale siano le informazioni che vengono trasferite.

Dal punto di vista operativo è particolarmente efficace optare per l'opzione che qualifica come riservate le sole comunicazioni che rechino la specifica menzione di "riservato" o "confidenziale", rimettendo così a chi diffonde le informazioni la scelta di indicare volta per volta se si tratti o meno di informazioni riservate.

#### CARATTERISTICHE DELLA TUTELA CONTRATTUALE

Come si diceva all'inizio, l'accordo di riservatezza offre una tutela contrattuale particolarmente efficace, rendendo vincolante tra le parti un obbligo di segretezza che altrimenti sarebbe tutelabile soltanto ricorrendo ai generici istituti della buona fede e della correttezza previsti dal Codice Civile.

Infatti tra gli obblighi specifici riconducibili alla buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto - dunque in fase precontrattuale - rientra quello alla riservatezza: l'obbligo di comportarsi secondo buona fede implica per le parti il divieto di rivelare informazioni riservate di cui siano venute a conoscenza in occasione della trattativa, anche quando la stessa non vada a buon fine.

La responsabilità che scatta in caso di violazione di tale obbligo di buona fede è di carattere extracontrattuale, a differenza di quanto accade nell'accordo di riservatezza dove i confini soggettivi e oggettivi dell'obbligo di riservatezza sono definiti con precisione e le conseguenze della sua violazione possono essere regolate "in anticipo" con l'inserimento di una clausola penale. È comunque possibile che la responsabilità contrattuale concorra con la responsabilità extracontrattuale.<sup>9</sup>

---

9. La cd. responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ovvero responsabilità per fatto illecito.

Infatti, nel caso in cui un'azienda stipuli un accordo di segretezza con un'impresa concorrente, se quest'ultima divulga informazioni considerate segrete dall'accordo, vi è violazione sia contrattuale sia extracontrattuale (per concorrenza sleale).

D'altro canto occorre considerare che l'accordo di riservatezza presenta anche un limite intrinseco alla sua natura contrattuale. La violazione dell'accordo determina infatti solo la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, ma non rimedia al fatto che nel frattempo le informazioni si sono diffuse.

La conclusione di un accordo di riservatezza non deve essere considerata una mera formalità, ma deve essere ben ponderato nei termini e comunque essere utilizzato solo se si devono divulgare informazioni che sono realmente riservate.

## STRUTTURA E CONTENUTI DELL'ACCORDO

Anche se la struttura e i contenuti degli accordi di segretezza dipendono dalla tipologia di informazioni oggetto dell'accordo medesimo, è possibile individuare alcuni requisiti minimi di contenuto.

L'accordo dovrebbe specificare:

- chi è il titolare delle informazioni;
- quale è lo scopo per cui si trasmettono le informazioni;
- la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e l'impegno alla non divulgazione;
- gli obblighi di chi riceve;
- la validità temporale dell'impegno;
- i soggetti tenuti all'impegno;
- la determinazione di una penale, intesa come definizione forfettaria dei danni subiti;
- l'individuazione del giudice competente e l'eventuale legge applicabile.





# Struttura generale del modello

Avvertenze

Il modello qui proposto si compone dei seguenti 8 articoli:

**Art. 1 Oggetto e scopo**

**Art. 2 Informazioni riservate**

**Art. 3 Obblighi di riservatezza**

**Art. 4 Titolarità e Proprietà intellettuale**

**Art. 5 Durata**

**Art. 6 Responsabile**

**Art. 7 Clausola penale**

**Art. 8 Legge applicabile e foro competente**

Il modello è di tipo “bilaterale”, dunque applicabile in situazioni nelle quali le parti si scambiano reciprocamente informazioni ed entrambe si assumono impegni a tutela della loro riservatezza, trovandosi in fase di trattativa.

## **AVVERTENZE**

Prima di esaminare nel dettaglio le clausole dell'accordo, alcune avvertenze:

- il modello è stato elaborato considerando probabili situazioni generalizzate: necessariamente dunque la redazione specifica deve essere adattata al contesto nel quale essa si pone e alle intenzioni delle parti, ossia alla fattispecie concreta;
- all'atto della sottoscrizione, è bene assicurarsi che il soggetto che appone la firma abbia il potere giuridico di poter assumere in nome e per conto dell'organizzazione che rappresenta gli impegni contenuti nell'accordo (direttore, amministratore delegato, etc.);
- attenzione va posta in relazione alla disciplina del rapporto di lavoro e/o del contratto o incarico di collaboratori e parti terze che in qualche modo prestano la loro attività o sono coinvolte nelle attività per le quali si intende sottoscrivere l'accordo di riservatezza: se una parte è un'Università o un Ente pubblico di ricerca fare attenzione alla posizione di stagisti, dottorandi, assegnisti e altri collaboratori;
- potranno verificarsi situazioni nelle quali l'altra parte sia restia a sottoscrivere l'accordo o addirittura richieda al contrario la garanzia a non essere vincolata in alcun modo alla riservatezza;
- in ogni caso, prima di formalizzare l'accordo consultare un avvocato esperto in materia.

Oltre a queste avvertenze qui di seguito si riporta una breve check list per strutturare un accordo di riservatezza:

- **L'accordo deve essere bilaterale o unilaterale?**
- **Quale è lo scopo per cui si scambiano le informazioni?**
- **Quali informazioni si vogliono proteggere?**
  - **solo le informazioni qualificate come “riservate”**
  - **tutte le informazioni scambiate nel corso di un incontro o presentazione**
- **Quali soggetti sono vincolati dall'accordo?**
- **Quale è il termine di durata dell'accordo?**
- **Quale termine dell'obbligo di riservatezza?**
- **Chi decide in caso di controversie?**



*Commento degli articoli*

## INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

Primo elemento del contratto è l'individuazione delle parti, cioè dei soggetti che firmano l'accordo.

Si consiglia di verificare che la persona che firma il contratto sia effettivamente titolare a vincolare giuridicamente l'azienda o l'ente a cui appartiene alla riservatezza.

## ART. 1 OGGETTO E SCOPO

**1.1** Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle informazioni, i dati e le conoscenze riservati, così come definiti ai sensi del presente Accordo, che siano scambiati o di cui le Parti vengano a conoscenza nel perseguire lo scopo di cui al punto 1.2.

**1.2** Le Parti intendono scambiarsi Informazioni Riservate allo scopo di determinare l'interesse reciproco a

*concludere un futuro contratto di \_\_\_\_\_*  
(nel seguito denominato "Contratto")

*oppure*

*collaborare nel campo di \_\_\_\_\_*  
di seguito denominato lo "Scopo".

## COMMENTO

L'art. 1 del modello stabilisce l'oggetto del contratto, ovvero la tutela delle informazioni riservate che le parti si scambieranno nel corso delle trattative per determinare l'interesse reciproco a concludere un contratto o per definire il contenuto della collaborazione.

Perché la tutela sia effettiva è indispensabile specificare per quale scopo le informazioni dovranno essere utilizzate, ad es. per costituire una joint venture, per concludere un futuro contratto di collaborazione, di licenza, per valutare una tecnologia e così via.

L'individuazione dello scopo è un'operazione delicata: se è sempre possibile ampliare in un momento successivo lo scopo, è invece più difficile restringerlo, cosa che comporta il rischio che nel frattempo le informazioni siano state diffuse senza regole precise.

## ART. 2 INFORMAZIONI RISERVATE

### *Opzione a)*

**2.1** Ai fini del presente Accordo si intendono per riservati le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all'altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano di natura riservata, di seguito "Informazioni Riservate". La divulgazione di Informazioni Riservate trasmesse in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la riservatezza e che ne precisi la data di divulgazione.

### *Opzione b)*

**2.1** Ai fini del presente accordo si intendono per riservati le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all'altra in relazione allo Scopo, di seguito "Informazioni Riservate".

**2.2** La natura riservata delle informazioni, dati e conoscenze di cui al punto 2.1 dovrà risultare da timbro o indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o simili, oppure nell'oggetto delle comunicazioni inviate via mail, così da consentire alle Parti e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione delle stesse e il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.

**2.3** Nonostante la apposita dicitura di cui al punto precedente, il presente Accordo non si applica nel caso di Informazioni Riservate che:

- i) siano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese nel presente Accordo;
- ii) fossero in possesso della Parte ricevente antecedentemente la comunicazione della Parte divulgante e non siano soggette ad un obbligo di riservatezza;
- iii) siano trasferite legittimamente alla Parte ricevente senza alcun obbligo di riservatezza;
- iv) siano divulgate a terzi senza restrizioni nei confronti di tali soggetti dalla Parte divulgante;
- v) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza alcun uso delle Informazioni Riservate comunicate dalla Parte divulgante; o
- vi) per le quali la Parte ricevente sia stata espressamente autorizzata dalla Parte divulgante alla divulgazione.



**2.4** Le Parti potranno comunicare le Informazioni Riservate ricevute nel caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a patto che:

- i) venga notificato prontamente la necessità di tale comunicazione; e
- ii) siano individuati i limiti, il contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario.

## COMMENTO

L'art. 2 definisce l'ambito di protezione delle informazioni riservate oggetto dell'accordo, ovvero individua quali sono le informazioni coperte dal vincolo di riservatezza. Queste regole costituiscono il punto cruciale dell'accordo: ciascuna parte infatti può percepire, intendere in modo divergente, se non anche opposto all'altra quali sono le informazioni da considerarsi riservate. Di qui l'importanza di una precisa e corretta definizione delle categorie di dati e informazioni non divulgabili che con l'accordo le parti intendono tutelare.

Il modello propone due opzioni:

*l'opzione a)* è più ampia, nel senso che comprende tutte le informazioni in qualsiasi forma siano state scambiate e indipendentemente da una loro qualificazione espressa come riservate. Questo significa che la parte che lamenta la violazione di un obbligo di riservatezza avrà l'onere di dimostrare che le informazioni erano di natura riservata al momento della loro divulgazione.

In base a questa prima opzione sono da considerare riservate tutte le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una parte all'altra che al tempo della rivelazione o della consegna fossero considerati come di natura riservata. Questa opzione prevede inoltre che la divulgazione di informazioni riservate trasmesse in forma verbale debba essere trascritta, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la riservatezza e che ne precisi la data di divulgazione;

*l'opzione b)* è più restrittiva perché si intendono per "riservati" solo le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una parte all'altra in relazione allo Scopo che siano stati contrassegnati come riservati o confidenziali, con varie diciture.

Al punto 2.3 e 2.4 il modello specifica quali sono i casi in cui l'impegno per le parti alla riservatezza non sussiste, anche nel caso in cui le informazioni fossero qualificate come riservate dall'accordo.

La presenza di un impegno di riservatezza non esclude infatti che le informazioni oggetto dell'accordo possano comunque essere legalmente divulgate, come ad esempio può succedere per le informazioni che abbiano cessato di essere segrete perché divenute di pubblico dominio e in tutti i casi previsti dal punto 2.3.

## ART. 3 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

**3.1** Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Riservate così come individuate ai sensi del presente Accordo e a impiegare modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

**3.2** Alle Parti è fatto divieto di:

- i) rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualunque forma e divulgare in qualunque modo o forma le Informazioni Riservate ad eccezione dei casi di cui al punto 3.2;
- ii) utilizzare le Informazioni riservate, se non nella misura e con mezzi strettamente necessari al perseguimento dello Scopo;
- iii) copiare o riprodurre le Informazioni Riservate in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.

**3.3** Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, con almeno lo stesso livello di diligenza adottato per proteggere i propri dati personali, per evitare l'uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle Informazioni Riservate, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati alle Informazioni Riservate, la sottrazione e la manipolazione delle stesse.

**3.4** Le Parti potranno comunicare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti, consulenti ed altri soggetti ai quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria al fine del conseguimento dello Scopo, assumendosi la responsabilità di qualsiasi violazione di doveri di riservatezza da parte di tutte quelle persone che abbiano o abbiano avuto accesso alle Informazioni Riservate.

### COMMENTO

L'art. 3 del modello specifica il contenuto degli obblighi di riservatezza cui le parti si impegnano.

Gli obblighi si distinguono in:

- obblighi di non fare:
  - non rivelare;
  - non utilizzare per scopi diversi da quelli specificati nell'accordo;
  - non copiare;
- obblighi di fare:
  - custodire e adottare le misure idonee a garantire la non divulgazione.

Quindi le parti non dovranno rivelare in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualunque forma e divulgare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti diversi da quelli indicati nell'accordo; non potranno utilizzare le informazioni per scopi diversi da quelli indicati nell'accordo, né copiarle o riprodurle in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento della attività oggetto dell'accordo. Inoltre, le parti sono tenute a adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, dati e conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

Il modello, a differenza di altri, non prevede l'obbligo generale di restituzione delle informazioni: non è realistico chiedere che le informazioni vengano restituite fisicamente o distrutte; tuttavia nel caso in cui l'"informazione" consista in un prototipo, allora sarà opportuno inserire tra gli obblighi anche quello della restituzione.

Il punto 3.4 disciplina un aspetto rilevante che è quello della assunzione in capo a ciascuna parte della responsabilità per l'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche di collaboratori e consulenti.

Rispetto a questi ultimi - ovvero tutti coloro che per ragioni societarie o professionali vengano o possano venire a conoscenza di informazioni riservate (organi sociali, società controllate o collegate, consulenti, collaboratori occasionali od autonomi) - in termini pratici questo significa per le parti la necessità di prevedere nei relativi incarichi un espresso impegno alla riservatezza.

Quanto sopra vale anche quando una delle parti sia un'Università o un Ente di ricerca, laddove le informazioni vengano condivise con personale non strutturato, non legato da un rapporto di lavoro stabile con l'Ente di ricerca, quali tesisti, assegnisti, dottorandi, etc.

## **ART. 4 TITOLARITÀ E PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

**4.1** Tutte le Informazioni Riservate e tutti i materiali, prodotti od opere da esse derivate e tutti i relativi diritti di proprietà industriale o intellettuale sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte comunicante.

**4.2** Il presente accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi o modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

## COMMENTO

Il modello prevede che si espliciti il principio per cui le informazioni riservate sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite. Il fatto di essere venuti a conoscenza di informazioni riservate non può pertanto costituire titolo per rivendicare alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale sulle stesse, così come su invenzioni, sviluppi, applicazioni, miglioramenti, divulgazioni e usi da esse derivanti.

## ART. 5 DURATA

**5.1** Il presente Accordo ha durata di \_\_\_\_\_ anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti e potrà essere rinnovato solo con il consenso scritto delle Parti prima dello scadere del termine indicato.

**5.2** Nel caso di risultati tutelabili e di avvio della procedura di brevettazione o registrazione la durata del presente accordo si estenderà fino ai 18 mesi successivi al deposito del brevetto.

**5.3** Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione delle attività.

## COMMENTO

E' importante che il contratto preveda un limite temporale o una condizione di validità legata a particolari eventi, quali la perdita del carattere di segretezza di una informazione ottenuta in corso di trattativa, oppure la sottoscrizione di un contratto definitivo, il quale probabilmente conterrà una autonoma clausola di riservatezza. La durata dei patti di segretezza può essere stabilita liberamente dalle parti, che dovranno tenere in considerazione la natura specifica delle informazioni e lo scopo per cui sono comunicate.

In ogni caso, è opportuno che gli obblighi di segretezza sopravvivano al periodo di durata del contratto e si estendano per un periodo congruo successivo alla sua cessazione che dovrebbe coprire il periodo di "vita" dell'informazione sotto il profilo economico.

Per questo motivo il modello prevede che sia stabilito un termine di durata degli obblighi che sopravvive al termine dell'accordo, in modo da garantire che essi sopravvivano all'estinzione dell'accordo, per un periodo di 5 anni.

## ART. 6 RESPONSABILE

**6.1** Ciascuna Parte individua all'interno della propria organizzazione la persona responsabile del trattamento delle Informazioni Riservate, la quale avrà cura di fare sottoscrivere una dichiarazione con la quale i soggetti si assumono gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente accordo.

**6.2** Le persone responsabili di cui sopra sono:

per \_\_\_\_\_ il sig./dott.

per \_\_\_\_\_ il sig./dott.

**6.3** Eventuali comunicazioni tra Le Parti relative al presente accordo dovranno pervenire ai seguenti indirizzi: \_\_\_\_\_

### COMMENTO

L'individuazione di un responsabile serve a individuare all'interno di ciascuna organizzazione chi è la persona responsabile del trattamento delle informazioni riservate. In questa sede il modello prevede di indicare anche dove le comunicazioni dovranno essere inviate.

## ART. 7 CLAUSOLA PENALE

Nel caso siano stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo e la violazione sia imputabile alla Parte, essa sarà tenuta a corrispondere la somma di \_\_\_\_\_, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

### COMMENTO

Il modello prevede anche una clausola che fissa una penale di importo forfettario o una somma (legata ad es. al fatturato della controparte) da applicare nell'ipotesi in cui le parti vengano meno all'obbligo di riservatezza.

Questa clausola serve in primo luogo a evitare i problemi connessi alla difficoltà di determinare l'importo dei danni causati dalla violazione dell'obbligo di segretezza, oltre che avere una funzione deterrente.

In presenza di una clausola penale, in caso di violazione degli obblighi imposti dal contratto da parte di colui che ricevuto le informazioni, il giudice potrà applicare direttamente la penale senza che chi ha subito il danno debba provarne l'effettiva esistenza e l'ammontare in giudizio.

Si tratta di una scelta da valutare caso per caso. La quantificazione di un danno futuro è un'operazione molto difficile, sulla quale rischia di arenarsi la contrattazione.

L'importo della penale dovrà comunque essere ragionevole; il giudice infatti può sempre adattare l'ammontare della penale alla reale situazione.

## ART. 8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

**8.1** Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

**8.2** Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla esecuzione e interpretazione del presente accordo qualora non venisse definita in via amichevole sarà rimessa:

*Opzione a)* alla competenza del foro di \_\_\_\_\_

*Opzione b)* a un collegio arbitrale composto da \_\_\_\_\_

### COMMENTO

Si tratta di una clausola formale che è sempre bene inserire nel contratto per evitare incertezze e che va necessariamente studiata caso per caso e redatta da un legale che sia a conoscenza di tutte le implicazioni della scelta tra arbitrato e giurisdizione ordinaria e all'interno di quest'ultima tra i diversi organi giurisdizionali in astratto competenti.

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma delle parti \_\_\_\_\_

La data è importante perché indica il momento a partire dal quale decorrono gli obblighi dell'accordo, che termineranno alle condizioni stabilite all'art. 5.





# Appendice I

Riferimenti normativi



## **DECRETO LEGISLATIVO 10.02.2005, N. 30 CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (CPI)**

### **ART. 98 OGGETTO DELLA TUTELA**

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
  - b) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  - c) abbiano valore economico in quanto segrete;
  - d) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

### **ART. 99 TUTELA<sup>10</sup>**

Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

## **CODICE CIVILE**

### **ART. 1337 TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE**

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

### **ART. 2105 OBBLIGO DI FEDELTA'**

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

---

<sup>10</sup> Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 48, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. Il testo precedente così recitava: "1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98."

## **ART. 2598 ATTI DI CONCORRENZA SLEALE**

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

## **CODICE PENALE**

### **ARTICOLO 623 RIVELAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIALI**

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.





## Appendice II

Testo integrale modello  
di accordo di riservatezza

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

Tra

---

e

---

di seguito denominate congiuntamente Parti

### ART. 1 OGGETTO E SCOPO

**1.1** Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle informazioni, i dati e le conoscenze riservati, così come definiti ai sensi del presente Accordo, che siano scambiati o di cui le Parti vengano a conoscenza nel perseguire lo scopo di cui al punto 1.2.

**1.2** Le Parti intendono scambiarsi Informazioni Riservate allo scopo di determinare l'interesse reciproco a

*concludere un futuro contratto di \_\_\_\_\_*  
(nel seguito denominato "Contratto")

*oppure*

*collaborare nel campo di \_\_\_\_\_*  
di seguito denominato lo "Scopo".

### ART. 2 INFORMAZIONI RISERVATE

*Opzione a)*

**2.1** Ai fini del presente Accordo si intendono per riservati le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all'altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano di natura riservata, di seguito "Informazioni Riservate".

La divulgazione di Informazioni Riservate trasmesse in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la riservatezza e che ne precisi la data di divulgazione.

*Opzione b)*

**2.1** Ai fini del presente Accordo si intendono per riservati le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all'altra in relazione allo Scopo, di seguito "Informazioni Riservate".

**2.2** La natura riservata delle informazioni, dati e conoscenze di cui al punto 2.1 dovrà risultare da timbro o indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o

simili, oppure nell'oggetto delle comunicazioni inviate via mail, così da consentire alle Parti e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione delle stesse e il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.

**2.3** Nonostante la apposita dicitura di cui al punto precedente, il presente Accordo non si applica nel caso di Informazioni Riservate che:

- i. siano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese nel presente Accordo;
- ii. fossero in possesso della Parte ricevente antecedentemente la comunicazione della Parte divulgante e non siano soggette ad un obbligo di riservatezza;
- iii. siano trasferite legittimamente alla Parte ricevente senza alcun obbligo di riservatezza;
- iv. siano divulgate a terzi senza restrizioni nei confronti di tali soggetti dalla Parte divulgante;
- v. siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza alcun uso delle Informazioni Riservate comunicate dalla Parte divulgante; o
- vi. per le quali la Parte ricevente sia stata espressamente autorizzata dalla Parte divulgante alla divulgazione.

**2.4** Le Parti potranno comunicare le Informazioni Riservate ricevute nel caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a patto che:

- i. venga notificato prontamente la necessità di tale comunicazione; e
- ii. siano individuati i limiti, il contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario.

### **ART. 3 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**3.1** Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Riservate così come individuate ai sensi del presente Accordo e a impiegare modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

**3.2** Alle Parti è fatto divieto di:

- i. rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualunque forma e divulgare in qualunque modo o forma le Informazioni Riservate ad eccezione dei casi di cui al punto 3.2;
- ii. utilizzare le Informazioni riservate, se non nella misura e con mezzi strettamente necessari al perseguimento dello Scopo;
- iii. copiare o riprodurre le Informazioni Riservate in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività previste dal contratto.

**3.3** Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, con almeno lo stesso livello di diligenza adottato per proteg-

gere i propri dati personali, per evitare l'uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle Informazioni Riservate, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati alle Informazioni Riservate, la sottrazione e la manipolazione delle stesse.

**3.4** Le Parti potranno comunicare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti, consulenti ed altri soggetti ai quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria al fine del conseguimento dello Scopo, assumendosi la responsabilità di qualsiasi violazione di doveri di riservatezza da parte di tutte quelle persone che abbiano o abbiano avuto accesso alle Informazioni Riservate.

## **ART. 4 TITOLARITÀ E PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

**4.1** Tutte le Informazioni Riservate e tutti i materiali, prodotti od opere da essi derivate e tutti i relativi diritti di proprietà industriale o intellettuale sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte comunicante.

**4.2** Il presente Accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi o modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

## **ART. 5 DURATA**

**5.1** Il presente Accordo ha durata di \_\_\_\_\_ anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti e potrà essere rinnovato solo con il consenso scritto delle Parti prima dello scadere del termine indicato.

**5.2** Nel caso di risultati tutelabili e di avvio della procedura di brevettazione o registrazione la durata del presente Accordo si estenderà fino ai 18 mesi successivi al deposito del brevetto. Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione del progetto.

## **ART. 6 RESPONSABILE**

**6.1** Ciascuna Parte individua all'interno della propria organizzazione la persona responsabile del trattamento delle Informazioni Riservate, la quale avrà cura di fare sottoscrivere una dichiarazione con la quale i soggetti si assumono gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente Accordo.

**6.2** Le persone responsabili di cui sopra sono:  
per \_\_\_\_\_ il sig./dott.  
per \_\_\_\_\_ il sig./dott.

**6.3** Eventuali comunicazioni tra Le Parti relative al presente Accordo dovranno pervenire ai seguenti indirizzi: \_\_\_\_\_

### **ART. 7 CLAUSOLA PENALE**

Nel caso siano stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo e la violazione sia imputabile alla Parte, essa sarà tenuta a corrispondere la somma di \_\_\_\_\_ fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

### **ART. 8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla esecuzione e interpretazione del presente accordo qualora non venisse definita in via amichevole sarà rimessa:

*Opzione a)* alla competenza del foro di \_\_\_\_\_

*Opzione b)* a un collegio arbitrale composto da \_\_\_\_\_

*Data e firma*

\_\_\_\_\_









